

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1993

relativa a misure di protezione riguardanti l'afta epizootica in Bulgaria, recante seconda modifica della decisione 93/242/CEE e che abroga la decisione 93/343/CEE

(93/372/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10,

considerando che in Bulgaria è stata confermata l'esistenza di un focolaio di afta epizootica;

considerando che la Commissione ha organizzato una missione in Bulgaria per esaminare l'evolversi della situazione in relazione all'afta epizootica;

considerando che in Bulgaria è stato notificato un solo focolaio di afta epizootica e che la presenza della malattia riguarda una zona determinata del territorio bulgaro; che l'applicazione delle misure di protezione di cui alla decisione 93/343/CEE della Commissione<sup>(6)</sup>, relativa a misure di protezione riguardanti l'afta epizootica in Bulgaria,

recante modifica della decisione 93/242/CEE, può ora essere limitata a talune parti del territorio bulgaro;

considerando che è necessario inserire taluni distretti della Bulgaria nell'allegato B della decisione 93/342/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica<sup>(7)</sup>;

considerando che per una questione di chiarezza giuridica è necessario abrogare la decisione 93/343/CEE della Commissione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

1. Gli Stati membri non autorizzano l'introduzione nel territorio della Comunità di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, originari o provenienti dai seguenti distretti della Bulgaria: Plovdiv, Smoljan, Stara Zagora, Haskovo, Kărdzjali, Sliven, Jambol, Burgas.

2. Gli Stati membri non spediscono in altri Stati membri, attraverso il territorio dei distretti della Bulgaria elencati al paragrafo 1, animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o altri artiodattili.

### Articolo 2

Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o da altri artiodattili, originari del territorio dei distretti della Bulgaria elencati all'articolo 1, paragrafo 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

<sup>(6)</sup> GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 31.

<sup>(7)</sup> GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.

*Articolo 3*

L'allegato B della decisione 93/242/CEE della Commissione è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

*Articolo 4*

La decisione 93/343/CEE della Commissione è abrogata.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO**« ALLEGATO B***PAESI SOGGETTI ALLE RESTRIZIONI DI CUI AL CAPITOLO II**

- Slovenia
- Repubblica Ceca
- Repubblica Slovacca
- Ungheria
- Romania
- Polonia (\*)
- Estonia
- Bulgaria (\*)
- Lituania
- Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (\*)
- Lettonia

---

(\*) Solo per le carni fresche e i prodotti a base di carne.

(\*) Applicabile esclusivamente ai seguenti distretti della Bulgaria:

Vidin, Kjustendil, Rousse, Mihajlovograd, Blagoevgrad, Razgrad, Vratza, Pasardijk, Targovitchte, Pleven, Silistra, Sofia, Lovetch, Choumen, Sofia-Ville, Veliko Tärново, Tolbuhin, Pernik, Gabrovo, Varna. »